



REGIONE BASILICATA

Disciplina del tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione. Recepimento dell'Accordo del 22 gennaio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

1. Definizione

Oltre alle tipologie espressamente previste all'interno delle Linee Guida in materia di tirocini (Deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 30 gennaio 2014 recante Disciplinare recante recepimento delle Linee Guida in materia di tirocini approvate con l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013), sono istituiti i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale e/o dai servizi sanitari competenti.

Ai fini della presente disciplina i servizi sociali e sanitari competenti sono:

- a) i servizi sociali degli Enti Locali;
- b) i servizi socio-sanitari delle ASL;
- c) gli uffici di servizio sociale per i minorenni del Ministero della giustizia;
- d) gli uffici di esecuzione penale esterna del Ministero della giustizia.

Per presa in carico si intende la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e/o sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio.

2. Durata del tirocinio

La durata dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione non può essere superiore a 24 mesi.

Il tirocinio può essere prorogato o ripetuto, anche oltre i 24 mesi di cui al comma 1, solo al fine di garantire l'inclusione, l'autonomia e la riabilitazione e in seguito all'attestazione della sua necessità da parte del servizio sociale e/o sanitario, di cui al paragrafo 1 che ha in carico la persona.

L'attestazione è fatta attraverso una relazione redatta secondo il modello definito dalla Regione.

3. Soggetto promotore

Il tirocinio è attivato da un soggetto promotore, con sede operativa in Basilicata, a salvaguardia della regolarità e della qualità dell'esperienza formativa.

Possono promuovere i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione:

- i servizi sociale e/o sanitari, di cui all'articolo 1, comma 2, che hanno in carico la persona;
- i Centri per l'Impiego;
- gli Enti pubblici (singoli o associati) e le loro articolazioni organizzative, comprese le Province/Enti di Area Vasta e loro organismi in house competenti in materia;
- le comunità terapeutiche, gli enti ausiliari e le cooperative sociali iscritte negli specifici albi regionali;
- le Associazioni del Volontariato e le Associazioni di promozione sociale;
- le Agenzie tecniche in qualità di enti in house della Regione e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- l'Agenzia regionale per il lavoro e altri organismi pubblici e privati, regolarmente riconosciuti e autorizzati, che gestiscono strutture e attività finalizzate all'inclusione sociale.

4. Modalità di attivazione

I tirocini sono attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti pubblici e privati. Alla convenzione che regola i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione deve essere allegato un "progetto personalizzato" per ciascun tirocinante, predisposto sulla base del modello definito dalla Regione.

Il progetto personalizzato è sottoscritto da tutti i soggetti coinvolti nell'esperienza di tirocinio: tirocinante, soggetto ospitante, soggetto promotore e dal servizio sociale e/o sanitario, di cui al paragrafo 1 che ha in carico la persona, se diverso dal soggetto promotore o ospitante.

Nel progetto personalizzato deve essere motivata la ragione dell'attivazione del tirocinio in relazione alle esigenze del tirocinante.

Il progetto personalizzato è strutturato secondo le seguenti sezioni:

- anagrafica: dati identificativi del tirocinante, dell'azienda o amministrazione pubblica, del soggetto promotore, del tutor individuato dal soggetto ospitante e del referente nominato del soggetto promotore;
- elementi descrittivi del tirocinio: tipologia di tirocinio, settore di attività economica dell'azienda (codici di classificazione ATECO) o dell'amministrazione pubblica, area professionale di riferimento dell'attività del tirocinio (codici di classificazione CP ISTAT), sede prevalente di svolgimento, estremi identificativi delle assicurazioni, durata e periodo di svolgimento del tirocinio, entità dell'importo eventualmente corrisposto quale indennità al tirocinante;
- specifiche del progetto personalizzato: a) competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione; b) competenze professionali di base e trasversali con eventuale indicazione, ove possibile, della figura professionale di riferimento nel Repertorio Regionale in uso; c) attività da affidare al tirocinante durante il tirocinio; d) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; e) diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio: tirocinante, tutor del soggetto ospitante e referente del soggetto promotore.

5. Obblighi del soggetto promotore

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza di tirocinio. In particolare i compiti del soggetto promotore sono:

- favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante e il tirocinante nella fase di avvio nella gestione delle procedure amministrative e nella predisposizione del progetto personalizzato;
- individuare un referente del tirocinio;
- promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di monitoraggio;
- rilasciare, sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite;
- garantire, salvo diverse disposizioni nella convenzione, il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice;
- contribuire al monitoraggio territoriale dell'andamento dei tirocini.

A tal fine il soggetto promotore redige con cadenza annuale un rapporto sintetico di analisi dei tirocini realizzati, al fine di evidenziarne i risultati in termini di inclusione sociale.

6. Obblighi del soggetto ospitante

Spetta al soggetto ospitante:

- stipulare la convenzione con il soggetto promotore e definire il progetto personalizzato, in collaborazione con il soggetto promotore e il tirocinante;
- designare un tutor con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto personalizzato;
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal progetto;
- valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio, da parte del soggetto promotore, dell'attestazione dell'attività svolta e delle competenze eventualmente acquisite.

7. Modalità di attuazione- Limiti numerici

Per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio di cui alla presente disciplina, l'attivazione dello stesso non può essere inserita tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui art. 11 della legge n. 68/1999.

Possono essere previste specifiche modalità di agevolazione e tutele nell'ambito di programmi e interventi finanziati con risorse comunitarie, nazionali e/o regionali.

I tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all' inclusione sociale, all' autonomia delle persone e alla riabilitazione sono esclusi dai limiti numerici indicati al paragrafo 9 delle Linee guida del 24 gennaio 2013, con riferimento al numero massimo di tirocini attivabili all'interno della medesima unità operativa e, a seguito del recepimento, dall'art 9 del disciplinare regionale approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 116 del 30 gennaio 2014.

8. Indennità di partecipazione

Per i tirocini di cui alle presenti Linee Guida è prevista una indennità di natura economica finalizzata all' inclusione sociale, all' autonomia delle persone e alla riabilitazione indicata dal progetto personalizzato.

L' indennità è corrisposta da parte del soggetto promotore e può essere integrata dal soggetto ospitante.

Ove il soggetto ospitante sia una Pubblica Amministrazione, le convenzioni possono essere attivate in base ai limiti di spesa consentiti dalla normativa vigente.

L'indennità non può essere inferiore all' importo di 300,00 euro mensili, anche al fine di evitare un uso distorto dell'istituto.

9. Monitoraggio/Valutazione dei risultati

La Regione Basilicata, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove un monitoraggio e la valutazione dei risultati, anche attraverso le comunicazioni obbligatorie relativamente alla presa in carico dei soggetti svantaggiati di cui alle presenti Linee Guida, per la verifica in itinere del percorso.

10. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nelle presenti Linee Guida si rimanda al Disciplinare recante recepimento delle Linee Guida in materia di tirocini approvate con l'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 allegato alla deliberazione n. 116/2014.